



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

A001/2025/23.16-2019-15

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Ordinanza n. 3

Evento eccezionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 - Secondo Aggiornamento dell'elenco degli interventi e delle attività di gestione dell'Evento Olimpico e Paralimpico "Milano - Cortina 2026" e ulteriori disposizioni.

IL PRESIDENTE

Visti:

- gli artt. 8, comma 1, punto 13), e 52 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- la legge provinciale 1 luglio 2011 n. 9, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento";
- la legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8, recante "Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche", con particolare riferimento all'art. 4 bis;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia di cui al prot. n. 321156 del 22 aprile 2025, le cui premesse vengono in questa sede integralmente richiamate, con cui è stata riconosciuta la natura di "evento eccezionale" ai Giochi Olimpici e Paralimpici "Milano - Cortina 2026" ed è stato approvato l'elenco degli interventi e delle attività relativi alla gestione ai sensi della L.p. n. 9/2011;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia di cui al prot. n. 447722 del 6 giugno 2025, con cui è stato aggiornato l'elenco degli interventi e delle attività relativi alla gestione dell'evento Olimpico e Paralimpico "Milano-Cortina 2026", oltre a prevedere ulteriori disposizioni strumentali alla gestione dell'evento medesimo.

Considerato che:

- l' "evento eccezionale" è definito dall'art. 2, comma 1 lett. d), della L.p. n. 9/2011 quale evento che comporta, anche solo temporaneamente, una situazione di grave disagio per la

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

collettività, che non è fronteggiabile attraverso l'ordinaria attività dell'amministrazione pubblica, in ragione dell'estensione territoriale dell'evento stesso, dell'impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della necessaria mobilitazione di masse di persone e di beni;

- la sopra citata disposizione stabilisce che ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 9/2011 l'evento eccezionale è equiparato alla calamità;
- la gestione dell'evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k), della citata legge provinciale in materia di protezione civile, è l'insieme coordinato delle attività organizzative e degli interventi tecnici preparatori e gestionali che, in occasione di un evento eccezionale, garantiscono lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'evento stesso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, delle strutture e del territorio, l'assistenza alle persone nonché gli interventi, anche successivi, di ripristino delle normali condizioni di vita;
- ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge provinciale n. 9/2011, nel bilancio della Provincia è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che si rendono necessari anche in presenza di eventi eccezionali che causano situazioni di danno, di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo, individuati, sentito il comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, con ordinanze del Presidente della Provincia; tali interventi possono essere diretti, tra l'altro, ad evitare ulteriori disagi per la popolazione oppure a favorire il mantenimento o il ripristino della normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate nel contesto sociale, economico e produttivo oppure nell'accesso ai servizi pubblici;
- ai sensi dell'art. 37, comma 6, della legge provinciale n. 9/2011, tali interventi sono stabiliti dal Presidente della Provincia attraverso ordinanze, anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale; mediante tali ordinanze il Presidente della Provincia può individuare altresì i soggetti attuatori di tali interventi;
- l'articolo 37, comma 7, della legge provinciale n. 9/2011, dispone che, in aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo previsto dal comma 5 della medesima legge provinciale, il Presidente della Provincia, con ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza;
- l'articolo 37, comma 8, della legge provinciale n. 9 del 2011 dispone che i commi 6 e 7 del medesimo articolo si applicano anche agli interventi che hanno carattere d'urgenza finanziati con fondi diversi da quelli previsti dal comma 5;
- l'art. 30 della legge provinciale n. 13/2024 dispone che la Provincia è autorizzata a sostenere spese per le attività e le iniziative per l'organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, anche sulla base di accordi o intese con il Comitato Organizzatore o con enti pubblici che concorrono alla loro organizzazione, nell'importo massimo di 15 milioni di euro, di cui 300 mila euro quale compartecipazione all'assunzione di personale da parte degli enti locali coinvolti. Tale importo è stato quantificato al fine di definire azioni e iniziative idonee a migliorare l'impatto positivo dei Giochi sul nostro territorio, oltre a fronteggiare le criticità nascenti dalle condizioni oggettive (afflusso straordinario di persone, di mezzi e di misure di sicurezza) derivanti dallo svolgimento dei medesimi Giochi. Tale fondo è riconducibile alla disciplina di cui al comma 8 dell'art. 37 della L.p. n. 9/2011;
- le attività e le iniziative di cui all'art. 4 bis della L.p. n. 8 del 2021, finanziate con le risorse di cui all'art. 30 della L.p. n. 13 del 2024, al fine sia di mitigare le difficoltà gestionali e organizzative sia di favorire l'impatto positivo sul territorio dell'evento olimpico dal punto di vista sociale, ambientale ed economico e ricomprese nella presente ordinanza, presentano in sé anche l'obiettivo di fronteggiare la situazione di grave disagio per la collettività prodotta dallo stesso evento e in quanto tali rientrano nel perimetro applicativo della L.p. n. 9 del 2011;
- risulta indispensabile aggiornare nuovamente l'Elenco approvato, da ultimo, con l'ordinanza del Presidente della Provincia di cui al prot. n. 447722 del 6 giugno 2025, a seguito degli approfondimenti effettuati dalle strutture competenti, sia al fine di inserire nuovi interventi

ritenuti necessari e di togliere quelli ritenuti non più necessari sia al fine di aggiornare l'entità dei finanziamenti e i soggetti attuatori previsti in relazione a taluni degli interventi di cui all'Elenco.

In questa fase, risulta altresì necessario introdurre alcune specificazioni rispetto a taluni interventi/attività previsti nel succitato Elenco, al fine di renderli funzionali ed efficaci rispetto agli scopi da raggiungere. In particolare:

- in merito all'attività di reperimento degli "Alloggi", si specifica che gli stessi, una volta reperiti e funzionali, saranno messi a disposizione a titolo gratuito del personale che avrà il compito di garantire lo svolgimento dei servizi essenziali sul territorio e per il tempo ritenuto necessario. Tale personale è individuato dalla Struttura provinciale/agenzia o ente strumentale della PAT/ente locale a cui afferisce il servizio di cui si discute, secondo criteri che i predetti soggetti riterranno opportuni e nei limiti delle disponibilità.

Pertanto, a titolo esemplificativo, per il "personale scolastico" (ossia, per i docenti e per tutte le altre figure professionali del mondo scolastico) i soggetti beneficiari degli alloggi saranno individuati dal Dipartimento Istruzione e cultura della PAT, per il "personale sanitario" (ossia, per i medici e per tutte le altre figure professionali del mondo sanitario) dall'APSS e, qualora vi fosse l'esigenza di garantire l'alloggio anche alle forze di polizia locale, il relativo personale sarà individuato dai Comuni interessati e così via a seconda del servizio da garantire.

Inoltre, la messa a disposizione gratuita degli alloggi (dotati dell'arredo minimo necessario e con servizio di pulizia) è disposta dalla Struttura provinciale/agenzia o ente strumentale della PAT/ente locale che, in quel momento, ne ha la disponibilità;

- in merito alla scheda del "Volontariato PC" dell'Elenco, si specifica che le relative dotazioni e integrazioni/attrezzature (anche quelle ad oggi già intervenute) per i soggetti convenzionati con la Provincia, ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale n. 9/2011, sono finanziate dal Servizio prevenzione rischi e CUE secondo le disposizioni previste nella relativa convenzione, mentre le relative dotazioni e integrazioni/attrezzature per i Vigili del fuoco volontari sono finanziate tramite la Cassa provinciale Antincendi;
- rispetto a tutte le attività/interventi funzionali alla gestione dell'evento eccezionale di cui si discute, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, nel suo ruolo di coordinamento (anche in nome e per conto del Presidente della Provincia, in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge provinciale n. 9/2011), ha la facoltà di promuovere il coinvolgimento del volontariato e di altri soggetti pubblici e privati idonei a collaborare nella gestione del suddetto evento, secondo le forme e le modalità ritenute più opportune.

Il Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, nella seduta di data 07 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento di cui sopra, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. e), della legge provinciale n. 9/2011.

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 37, comma 5 e ss., della L.p. n. 9/2011, agli interventi e alle attività di gestione, sul territorio provinciale, dell'evento eccezionale "Milano - Cortina 2026", che si terrà nei periodi:

- 6-22 febbraio 2026 per i Giochi Olimpici Invernali;
 - 6-15 marzo 2026 per i Giochi Paralimpici Invernali.
2. Con la presente ordinanza, si approva il Secondo Aggiornamento dell'Elenco degli interventi e delle attività relativi alla gestione dei Giochi Olimpici e Paralimpici "Milano - Cortina 2026" (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale), che sostituisce l'allegato dell'ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. 447722 del 6 giugno 2025.
 3. Agli interventi di cui al comma 2 continuano ad applicarsi, per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza, le disposizioni previste dalle ordinanze del Presidente della Provincia prot. n. 321156 del 22 aprile 2025 e n. 447722 del 6 giugno 2025.
 4. L'elenco degli interventi e delle attività di cui al presente articolo può essere integrato e aggiornato successivamente all'adozione del presente provvedimento, anche in relazione ai nuovi interventi e attività che dovessero ritenersi necessari e ai nuovi aggiornamenti previsionali.

Articolo 2

Ulteriori disposizioni

1. In merito all'attività di reperimento degli "Alloggi" inseriti nell'Elenco di cui al precedente art. 1, comma 2, si specifica che gli stessi, una volta reperiti e funzionali, saranno messi a disposizione a titolo gratuito del personale che avrà il compito di garantire lo svolgimento dei servizi essenziali sul territorio e per il tempo ritenuto necessario.
Tale personale è individuato, secondo quanto esemplificato in premessa, dalla Struttura provinciale/agenzia o ente strumentale della PAT/ente locale a cui afferisce il servizio di cui si discute, secondo criteri che i predetti soggetti riterranno opportuni e nei limiti delle disponibilità.
Inoltre, la messa a disposizione gratuita degli alloggi (dotati dell'arredo minimo necessario e con servizio di pulizia) è disposta dalla Struttura provinciale/agenzia o ente strumentale della PAT/ente locale che, in quel momento, ne ha la disponibilità.
2. In merito alla scheda del "Volontariato PC" dell'Elenco, si specifica che le relative dotazioni e integrazioni/attrezzature (anche quelle ad oggi già intervenute) per i soggetti convenzionati con la Provincia, ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale n. 9/2011, sono finanziate dal Servizio prevenzione rischi e CUE secondo le disposizioni previste nella relativa convenzione, mentre le relative dotazioni e integrazioni/attrezzature per i Vigili del fuoco volontari sono finanziate tramite la Cassa provinciale Antincendi.
3. Rispetto a tutte le attività/interventi funzionali alla gestione dell'evento eccezionale di cui si discute, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, nel suo ruolo di coordinamento (anche in nome e per conto del Presidente della Provincia, in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge provinciale n. 9/2011), ha la facoltà di promuovere il coinvolgimento del volontariato e di altri soggetti pubblici e privati idonei a collaborare nella gestione del suddetto evento, secondo le forme e le modalità ritenute più opportune.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1. Resta inteso che gli interventi previsti nella colonna C saranno autorizzati con successivi provvedimenti nel limite delle risorse finanziarie reperite a tale scopo, senza la necessità di adottare una nuova ordinanza di aggiornamento del Presidente della PAT.

Articolo 4

Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza ha efficacia dal giorno di adozione della stessa. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarne il contenuto e di farlo osservare.
2. La presente ordinanza ed il relativo allegato (che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima) sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo

4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

- dott. Maurizio Fugatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato:

Elenco degli interventi e delle attività - Aggiornamento 2